

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 marzo 2020, n. 3.

Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha come obiettivo primario la tutela del diritto alla salute dei cittadini siciliani realizzata attraverso la previsione di un sistema di monitoraggio delle emissioni e di un sistema sanzionatorio in conformità con la normativa nazionale e comunitaria.

Art. 2.

Promozione del monitoraggio delle emissioni

1. L'Assessorato regionale del territorio e ambiente e l'Assessorato regionale della salute, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPA) e con i comuni interessati, promuovono, nella sfera delle rispettive competenze ed attraverso le tecnologie più avanzate, un costante monitoraggio delle emissioni provenienti dagli impianti industriali ubicati sul territorio.

Art. 3.

Installazione ulteriori postazioni di controllo

1. Per fini conoscitivi e statistici, i sindaci dei comuni delle zone ad alto rischio di crisi ambientale, di concerto con l'ARPA, possono installare nel territorio di loro competenza ulteriori postazioni di controllo volte a verificare le emissioni dei parametri non normati nell'aria e, periodicamente, possono pubblicare sul sito internet del Comune i relativi risultati.

Art. 4.

Istituzione del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE)

1. E' istituito il Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE) sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. Il SIMAGE può essere integrato dalla stipula di accordi di programma o altre tipologie di accordi volti al coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e delle imprese private per le finalità della presente legge.

3. Il SIMAGE persegue il fine di tutela della salute e dell'ambiente nel territorio in cui è ubicata l'area industriale, attraverso il monitoraggio continuo, l'analisi e la trasmissione in tempo reale delle informazioni raccolte.

4. Il SIMAGE garantisce un efficace flusso di informazioni tra stabilimenti industriali, enti di controllo e popolazione.

5. Il SIMAGE ha il compito di gestire le emergenze, garantendo informazioni in tempo reale, nei seguenti casi:

a) eventi incidentali in stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

b) superamento del livello di soglia di allarme e della soglia di informazione di cui all'Allegato XII del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, per uno o più inquinanti.

6. Eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle attività ordinariamente svolte dalla Regione, sono sostenuti da contributi e finanziamenti volontari dei privati ovvero dai comuni interessati.

Art. 5.

Funzionamento del SIMAGE

1. Le sale operative del SIMAGE sono ubicate presso le sedi dell'ARPA.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabilite le modalità di funzionamento del SIMAGE.

3. Al fine di massimizzare il flusso di informazioni provenienti dalla rete di monitoraggio, il decreto di cui al comma 2 può stabilire l'implementazione delle stazioni di misurazione, anche con l'installazione di apparati in grado di rilevare ulteriori sostanze inquinanti attualmente non monitorate, garantendo così una più diffusa copertura del territorio ed una rilevazione capillare dei dati.

4. Le attività del SIMAGE possono integrare le attività già svolte dai diversi soggetti interessati.

Art. 6.

Acquisizione ed elaborazione dati

1. Presso la sala operativa del SIMAGE confluiscono i dati acquisiti dai sistemi di monitoraggio delle emissioni (rilevatori/sensori dei singoli camini industriali), da altri rilevatori di emissioni diffuse, dalle stazioni aziendali e dalle stazioni di misurazione della rete del Programma di valutazione e dalle eventuali stazioni di

COPIA
NON

cui all'articolo 3. A tal fine è predisposta una postazione attiva per il servizio di ricevimento dei dati e per la successiva elaborazione con modelli di dispersione e trasporto degli inquinanti in atmosfera, finalizzata all'individuazione della sorgente emissiva, in caso di superamento dei limiti emissivi, ed alla previsione dell'andamento della qualità dell'aria, non superiore ai successivi 3 giorni, per l'attivazione tempestiva di misure di tutela della popolazione.

2. I dati di cui al comma 1 sono elaborati con apposito software di elaborazione della modellistica di dispersione che rappresenta, ove possibile, la visualizzazione grafica della estensione, del punto di origine e della natura delle sostanze rilevate.

3. In caso di anomalie, superamento dei limiti o di incidente, gli addetti di sala operativa, individuati nell'ambito del personale dell'ARPA che già svolge le medesime funzioni, si interfacciano con i referenti dei gestori delle stazioni di misurazione, dei sistemi di monitoraggio delle emissioni o di altri soggetti interessati e inviano le necessarie comunicazioni e informazioni alle autorità competenti per l'immediato intervento.

Art. 7.

Attività di controllo e comunicazioni alla popolazione

1. Per il controllo della qualità dell'aria e il monitoraggio delle ricadute, in caso di superamento dei limiti o di incidente, è attivabile, anche da remoto, una rete di campionamento, costituita da canister e campionatori ad alto volume, installati in siti scelti da ARPA Sicilia di concerto con i comuni interessati.

2. I comuni possono installare sistemi di comunicazione degli eventi alla popolazione costituiti da pannelli a messaggio variabile (PMV) sui quali riportare i dati della qualità dell'aria ed eventuali messaggi di allerta in caso di incidente. I comuni possono altresì attivare sistemi di messaggistica telefonica.

Art. 8.

Fruibilità ed utilizzo dati

1. I dati confluiti presso la sala operativa di cui all'articolo 6 sono fruibili in formato aperto e sono riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Art. 9.

Sanzioni ed eventuale revisione dell'AIA

1. La Regione irroga ai gestori degli impianti industriali che non ottemperano, ai sensi della normativa regionale vigente, alla trasmissione dei dati acquisiti dai rilevatori di emissioni, una sanzione amministrativa tra 10.000 euro e 100.000 euro. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

COPIA
NON

2. Nei casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, le Città metropolitane o i liberi Consorzi comunali competenti per territorio irrogano ai responsabili del superamento dei valori limite di emissione le seguenti sanzioni amministrative:

a) il superamento entro il 10 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 euro e 100.000 euro;

b) il superamento dal 10 per cento al 20 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 155/2010 e successive modifiche ed integrazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 100.000 euro e 150.000 euro;

c) il superamento oltre il 20 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 155/2010 e successive modifiche ed integrazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 150.000 euro e 300.000 euro.

3. Le ripetute violazioni dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 155/2010 e successive modifiche ed integrazioni sono segnalate alle autorità competenti al fine di un'eventuale revisione dell'AIA finalizzata all'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili.

Art. 10.

Ripartizione delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 9 sono destinati ai comuni ubicati entro un raggio di 10 km dal luogo dove è stata constatata la violazione dei parametri, seguendo il criterio:

a) ai comuni ubicati nel raggio tra i 7 e i 10 km è destinato il 10 per cento dei proventi;

b) ai comuni ubicati nel raggio tra i 5 e i 7 km è destinato il 20 per cento dei proventi;

c) ai comuni ubicati nel raggio tra i 3 e i 5 km è destinato il 30 per cento dei proventi;

d) ai comuni ubicati nel raggio entro i 3 Km è destinato il 40 per cento dei proventi.

COPIA TR
NON VA

Art. 11.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 marzo 2020.

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

MUSUMECI

CORDARO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 4, comma 5, lett. b):

L'Allegato XII del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante "Attuazione della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa." così dispone:

«Allegato XII

(art. 10, comma 1, art. 14, comma 1 e art. 16, comma 2) - Soglie di informazione e di allarme

1. SOGLIE DI ALLARME PER INQUINANTI DIVERSI DALL'OZONO

Inquinante	Soglia di allarme (1)
Biossido di zolfo	500 µg/m ³
Biossido di azoto	400 µg/m ³

1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive, presso siti fissi di campionamento aventi un'area di rappresentatività di

almeno 100 km² oppure pari all'estensione dell'intera zona o dell'intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

2. SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME PER L'OZONO

Finalità	Periodo di mediazione	Soglia
Informazione	1 ora	180 µg/m ³
Allarme	1 ora (1)	240 µg/m ³
(1) Per l'applicazione dell'articolo 10, comma 1, deve essere misurato o previsto un superamento per tre ore consecutive.		

Nota all'art. 9, comma 2, lett. a), lett. b) e lett. c):

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione

della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2010, n. 216, S.O.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 369

«Disposizioni Sanzionatorie inquinamento in Sicilia».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Calderone, Milazzo, Gallo, Mancuso, Papale, Pellegrino, Savona e Amata il 2 ottobre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 16 ottobre 2018.

Esaminato dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nelle sedute n. 99 del 16 aprile 2019, n. 100 del 17 aprile 2019 e n. 102 del 2 maggio 2019.

D.D.L. n. 435

«Norme per la riduzione dei pericoli associati alla presenza di aree industriali a rischio di incidente rilevante».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Pasqua, Campo, Cancellieri, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 15 novembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 28 novembre 2018.

Esaminato dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nelle sedute n. 99 del 16 aprile 2019, n. 100 del 17 aprile 2019 e n. 102 del 2 maggio 2019.

Disegni di legge nn. 369 e 435 abbinati dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nella seduta n. 102 del 2 maggio 2019.

D.D.L. n. 369-435

«Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento».

Esaminato dalla IV Commissione nella seduta n. 109 del 29 maggio 2019.

Deliberato l'invio dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) alla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 109 del 29 maggio 2019.

Deliberato il rinvio dalla Commissione 'Bilancio' (II) alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nella seduta n. 157 del 6 novembre 2019.

Esaminato dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nelle sedute n. 158 dell'11 dicembre 2019 e n. 159 del 17 dicembre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 159 del 17 dicembre 2019.

Relatore: Giuseppa Savarino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 173 del 4 febbraio 2020 e n. 174 dell'11 febbraio 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 174 dell'11 febbraio 2020.

(2020.10.657)119